

vita ad enti giuridici a cui l'aveva data, e di conservare intiera la prerogativa maiestatica della *creazione* degli enti ecclesiastici; per conseguenza la Camera non potè rigettare una proposta che non fu fatta, e quindi la mia proposta è vergine come l'anima cristiana del mio amico Toscanelli. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mari ha facoltà di parlare.

MARI. (*Della Commissione*) Mi conceda la Camera che io dica in brevi parole le ragioni che hanno indotto la minoranza della Commissione a preferire la proposta ministeriale riguardo ai benefici.

L'onorevole deputato Mancini, come avete inteso, propone che all'articolo 13, che ora si discute, si faccia questo emendamento:

« Nella città e provincia di Roma le disposizioni dell'articolo primo della legge del 15 agosto 1867 non sono applicate alle basiliche maggiori e minori ed alle cappellanie cattedrali. »

Dimodochè dovrebbero applicarsi a tutti gli altri benefici, tanto di patronato laicale quanto di libera collazione.

Propone poi che « I beni convertiti degli enti ecclesiastici soppressi con questo articolo, nonchè le tasse di rivendicazione e di svincolo dei benefici, cappellanie ed altri istituti di patronato laicale, sieno devoluti a profitto dei comuni, ove gli enti esistono, con obbligo d'impiegarli all'istituzione di un grande convitto o seminario laicale per la città di Roma, per l'istruzione della gioventù, e nell'istituzione di scuole negli altri comuni della provincia. »

Quanto a questa destinazione dei beni, debbo innanzi tutto avvertire che già la Camera vi ha provveduto con disposizioni generali, è vero, ma che evidentemente comprendono ancora questi beni. Vi ha provveduto, non con uno, ma con due articoli già approvati, e sono l'articolo 3 e l'articolo 11.

L'articolo 3 contiene la disposizione che era stata dalla Commissione proposta nel numero 5 del suo articolo 2, e che dice così:

« I beni delle corporazioni ed *enti ecclesiastici soppressi*, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. »

E l'articolo 11:

« Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri *enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma*, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di benefici o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, ecc. »

Abbiamo adunque disposto, con questi due articoli,

dei beni che appartengono agli enti ecclesiastici secolari che saranno aboliti da questa legge; nè credo che vi si possa tornar sopra. Diceva l'onorevole Mancini essere il suo emendamento una disposizione speciale. E sia pure. Basterebbe che nella loro generalità i rammentati articoli comprendessero anco i beni dei quali ora si tratta. Ma v'ha di più, poichè l'uno e l'altro articolo fanno espressamente menzione dei beni appartenenti a questi enti ecclesiastici, dei quali ora vorrebbe sopprimere una maggiore o minor parte. Laonde ritengo che non si possa dar loro un'altra e più speciale e diversa destinazione. Certo è lodevole l'intenzione manifestata dall'onorevole deputato Mancini, ma il suo scopo mi pare già conseguito colle precedenti disposizioni. Ei diceva: facciamo una volta qualche cosa per la città di Roma. Desiderio lodevole e giusto, lo ripeto; ma egli dimenticava che la Camera ha già provveduto alla città di Roma; che vi ha pensato, non una, ma due volte; vi ha provveduto coi numeri 1 e 2 dell'articolo 2:

« I beni delle corporazioni religiose soppresses nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

« 1° I beni delle case i cui religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro propri, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie ed alla *Congregazione di carità di Roma.* »

Voce a destra. Rimane quello che c'era.

MARI. È vero. Non si regala nulla, ma non si deve dire che non ci si è pensato.

MANCINI. Ci hanno pensato i frati.

MARI. È vero. Non diamo nulla del nostro; non diamo nulla nè del suo nè del mio, onorevole Mancini, e neppure lo Stato dà nulla del suo; ma, lo ripeto, non deve dirsi: pensiamo una volta alla città di Roma.

Diffatti anche nell'articolo 3 si dice che i beni...

Una voce vicino all'oratore. E il numero 2?

MARI. Dice bene. La interruzione mi ha fatto dimenticare il numero secondo dell'articolo 2. È questa la sua disposizione: « I beni delle case in cui i religiosi attendono all'istruzione, sono del pari conservati alla loro destinazione ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare *al comune di Roma* pel mantenimento delle scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria e superiore *a scuole ed istituti del medesimo grado*, mediante decreti reali, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato. »

Così la Camera, approvando tutte queste disposizioni, ha già deliberato che una gran parte della rendita che si acquisterà col prezzo dei beni delle corporazioni religiose esistenti in Roma sia erogata a bene-